

CONCORSI PUBBLICI: Assegnazione di un incarico a tempo determinato presso la P.A. – Valutazione dei candidati – Criteri – Fissazione – Ove sia avvenuta successivamente alla conoscenza da parte della commissione dei profili dei partecipanti – Illegittimità.

Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 24 settembre 2021, n. 2923

“[...] nella prima seduta la commissione d’esame ha preso atto solo dei nominativi dei candidati – e non anche dei loro curricula - ed ha stabilito in via generale che il punteggio relativo ai titoli ed al curriculum sarebbe stato assegnato tenendo conto solo di ciò che attiene alla tipologia dell’incarico da conferire, e della pregressa esperienza nel profilo professionale inerente la selezione. Anche nel successivo verbale [...] la commissione si è limitata a ripartire i 25 punti per titoli tra le tre voci contemplate nel bando; ma anche in questo caso senza aver preventivamente conosciuto i titoli vantati da ciascun candidato. Infatti, nei precedenti verbali [...] la commissione risulta aver solo proceduto all’analisi dei requisiti di ammissione di ordine generale che i candidati dovevano possedere, quale attività preliminare rispetto alla successiva valutazione nel merito delle domande.

Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta infondato, non risultando provata la tesi di parte ricorrente secondo la quale la Commissione avrebbe fissato i criteri di valutazione dei titoli in un secondo momento, quando erano già noti i profili dei partecipanti [...]”.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Gesualdo Anima ha partecipato alla procedura selettiva indetta dall’ASP di Catania, finalizzata all’assegnazione di incarico a tempo determinato con contratto di diritto privato ex art. 15 octies del D. Lgs. 502/92, per operatori informatici da utilizzare in progetti aziendali con fondi pubblici. All’esito delle operazioni, il sig. Anima è stato collocato al 132° posto della graduatoria con punteggio di 19,40, di cui 18 punti per il colloquio e 1,40 punti per i titoli.

Con istanza di revisione del punteggio presentata il 14.07.2020, il sig. Anima ha contestato la mancata considerazione di tutti i titoli posseduti ed indicati in domanda, nonché dei due anni di servizio prestati quale operatore informatico per la stessa Asp di Catania.

La Commissione, riscontrando l’istanza di revisione con verbale n. 20 del 28.07.2020, con riferimento all’anzianità di servizio maturata, ha precisato, che l’indicazione estremamente generica evincibile dalla domanda di partecipazione – nella quale si indicava la decorrenza del contratto di lavoro dal 2 luglio, senza specificarne l’anno – è stata intesa come riferibile all’anno 2019, cui è conseguito il riconoscimento di soli quattro mesi di anzianità.

Il sig. Anima ha formulato ulteriore istanza di revisione, richiedendo sia la valutazione dei titoli asseritamente pretermessi dalla Commissione, sia il riconoscimento dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 2 luglio 2018, trattandosi di dato che – seppur indicato in maniera incompleta nella domanda – era comunque conoscibile dalla Commissione, essendo riferito ad un rapporto di lavoro intercorso con la medesima ASP. In conclusione, ha chiesto che gli venisse riconosciuto il punteggio di 27,39, che lo avrebbe portato al posizionamento n. 28 della graduatoria, utile all'accesso all'incarico, tenuto conto del fatto che l'Azienda ha deliberato di assumere settanta unità.

Con nota prot. 136554 del 3.09.2020 l'ASP ha risposto di non poter procedere all'ulteriore revisione del punteggio richiesta dal sig. Anima, in quanto il procedimento selettivo si era concluso con l'assunzione del concorrente ultimo, collocato al 70° posto della graduatoria.

Il sig. Anima ha quindi impugnato col ricorso in epigrafe, la graduatoria formata all'esito della selezione, il verbale della commissione con il quale è stata valutata la sua domanda, la non conosciuta scheda di valutazione dei titoli.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

- 1.- Omessa predeterminazione, alla prima riunione, da parte della Commissione, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, in violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 487 del 1994. Sotto tale profilo, la Commissione nella prima seduta si sarebbe limitata solo ad indicare che, in conformità all'avviso, avrebbe attribuito un massimo di 25 punti per i titoli, ed un massimo di 25 punti per il colloquio; solo con il verbale n. 4 del 18.02.2020, dopo che già erano state analizzate tutte le domande presentate, come emerge dai precedenti verbali, la Commissione avrebbe individuato i criteri di attribuzione dei punteggi, limitati comunque solo ai titoli;
- 2.- eccesso di potere per errore di calcolo in cui è incorsa la Commissione. In particolare, sono stati assegnati – senza che se ne conosca la motivazione – solo 1,40 punti per i titoli, mentre il ricorrente avrebbe diritto ad ottenerne 9,39 in base ai 29 titoli indicati nella domanda;
- 3.- sempre sotto il profilo della valutazione, la Commissione sarebbe incorsa in eccesso di potere nella valutazione dell'anzianità di servizio, limitandola a soli 4 mesi, avendo fatto erronea applicazione di una regola contenuta nel verbale di determinazione dei criteri di selezione che non riguarda la specifica fattispecie verificatasi nel caso concreto (nella quale è stata indicata come data di decorrenza del servizio solo il “2 luglio”, senza indicazione dell'anno), in quanto la disposizione disciplina solo le ipotesi in cui il candidato abbia ommesso di specificare il giorno o il mese di inizio/fine del servizio prestato;

4.- violazione del principio del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. 241/90, poiché la Commissione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di correzione della data di inizio del rapporto di lavoro con l'ASP – indicata in maniera incompleta nella domanda di partecipazione – trattandosi di dato che poteva essere persino ricavato in via automatica e diretta dalla stessa Azienda.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato con maggiore dovizia di censure la scheda di valutazione dei propri titoli professionali (già impugnata col ricorso introduttivo), avendola ricevuta dall'ASP in data 24.09.2020, dopo rituale richiesta di accesso. In particolare, il ricorrente rileva che: a) gli sono stati valutati solo 4 mesi a titolo di esperienza professionale, in luogo dei 16 mesi realmente maturati; b) non sono state valutate la laurea triennale e quella specialistica in psicologia, che – non essendo titoli di ammissione – avrebbero dovuto essere necessariamente prese in considerazione; c) in relazione ai titoli professionali, sono stati presi in esame solo 3 corsi di informatica, ed uno di lingua straniera, mentre nulla è stato detto con riguardo agli altri 26 titoli elencati, valevoli – nella peggiore delle ipotesi – 0,01 punti (per un totale di 0,22). La scheda di valutazione fornita dall'Azienda, inoltre, non conterrebbe alcuna indicazione del voto conseguito all'orale, né dei criteri utilizzati per determinarlo.

L'ASP di Catania si è costituita in giudizio per opporsi all'accoglimento del gravame, ed ha subito precisato che i criteri di valutazione sono stati fissati nel primo verbale risalente all'11.02.2020, nel quale si è stabilito di prendere in esame solo i titoli strettamente attinenti alla tipologia di incarico da conferire (quello di operatore informatico); per tale ragione non sono state valutate né la laurea in psicologia posseduta dal ricorrente, né tutti gli altri titoli esposti nella domanda.

Con ordinanza n. 762/2020 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione: *“Considerato che il ricorso appare assistito da un certo fumus di fondatezza, almeno con riferimento al mancato computo dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente presso la stessa Azienda resistente;*

Ritenuto che risulta anche non intellegibile quali siano i titoli favorevolmente valutati in capo al ricorrente, e quali siano quelli invece ritenuti non valutabili;

Ritenuto, dunque, che la domanda cautelare vada accolta affinché l'Azienda proceda alla valutazione dell'effettiva anzianità di servizio, ad esplicitare le proprie motivazioni sugli altri titoli vantati dal ricorrente, ed a collocare quest'ultimo provvisoriamente nella consequenziale posizione in graduatoria, fino all'esito del giudizio di merito;”.

Di seguito, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'ASP resistente ha adottato la deliberazione n. 1524 del 10.12.2020, con la quale ha attribuito al ricorrente il punteggio di 21,80, cui è conseguito il suo collocamento alla posizione 102° della graduatoria. Ulteriormente, con il verbale n. 21 del

27.11.2020, pubblicato sul sito aziendale in data 25 marzo 2021, l'Azienda ha anche specificato quali titoli sono stati valutati per giungere al punteggio di 21,80.

Nell'ultima nota prodotta in giudizio in vista dell'udienza del 15 aprile 2021, il ricorrente: (i) ha dato conto degli *step* attraverso i quali si è snodata l'esecuzione del *dictum* cautelare; (ii) ha rilevato che la collocazione al posto 102 della graduatoria che gli è stata assegnata non risulta utile ai fini dell'accesso all'impiego, nemmeno dopo lo scorrimento effettuato con delibera 1565 del 21.12.2020; (iii) ha precisato di aver, per errore materiale, commesso alcune inesattezze nella redazione del ricorso al Tar, avendo omesso di chiedere la valutazione di alcuni titoli, seppur riportati nella domanda di partecipazione, ed avendo altresì indicato nel ricorso, in relazione ad altri titoli, un punteggio errato; (iv) ha sostenuto che la piena valutazione dei titoli vantati, consentirebbe l'acquisizione di 22,90 punti, e la conseguente ascesa alla posizione n. 74° della graduatoria, utile ai fini dell'accesso, per effetto dello scorrimento disposto con delibera del 21.12.2020.

All'udienza del 15 aprile 2021, con ordinanza n. 1491/2021, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nella graduatoria impugnata, potenzialmente coinvolti dall'eventuale accoglimento del ricorso, da eseguire per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza presso il sito istituzionale dell'Azienda resistente.

L'ASP ha successivamente proceduto all'integrazione del contraddittorio, con le modalità indicate nella predetta ordinanza.

All'udienza del 14 settembre 2021 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso risulta fondato nei soli limiti che di seguito si espongono.

1.- La prima censura – che, ove accolta, avrebbe un effetto demolitivo sull'intera procedura selettiva, in quanto finalizzata a denunciare vizi che minano in radice l'intera azione della commissione d'esame - risulta infondata.

Infatti, come dichiarato e documentato dall'azienda resistente tramite il verbale dell'11.02.2020, nella prima seduta la commissione d'esame ha preso atto solo dei nominativi dei candidati – e non anche dei loro *curricula* - ed ha stabilito in via generale che il punteggio relativo ai titoli ed al *curriculum* sarebbe stato assegnato tenendo conto solo di ciò che attiene alla tipologia dell'incarico da conferire, e della pregressa esperienza nel profilo professionale inerente la selezione. Anche nel successivo verbale del 18.02.2020, preso in considerazione e criticato dal ricorrente, la commissione si è limitata a ripartire i 25 punti per titoli tra le tre voci contemplate nel bando; ma anche in questo caso senza aver preventivamente conosciuto i titoli vantati da ciascun candidato. Infatti, nei precedenti verbali dell'11, 12 e 14 febbraio, la commissione risulta aver solo

proceduto all'analisi dei requisiti di ammissione di ordine generale che i candidati dovevano possedere, quale attività preliminare rispetto alla successiva valutazione nel merito delle domande. Pertanto, il primo motivo di ricorso risulta infondato, non risultando provata la tesi di parte ricorrente secondo la quale la Commissione avrebbe fissato i criteri di valutazione dei titoli in un secondo momento, quando erano già noti i profili dei partecipanti.

2.- Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato. La commissione ha correttamente preso in esame e valutato solo i titoli attinenti rispetto all'incarico di operatore informatico oggetto della selezione, attribuendo punteggi appunto ai diplomi, alla "patente", ed agli attestati riguardanti le abilità informatiche dei concorrenti. Tutti gli altri numerosi titoli elencati nel *curriculum* del ricorrente, all'evidenza, risultano irrilevanti rispetto alla selezione in esame, essendo fondamentalmente riferiti ad attività varie, quali assistenza ammalati, bambini, e/o disabili, ad attività espletata nel settore turistico, o ad attività di psicologo. In altri termini, si tratta di esperienze professionali che nulla hanno a che vedere con l'incarico che l'azienda sanitaria intende conferire; pertanto – conformemente a quanto deliberato *ab origine* dalla Commissione – tali titoli non sono stati ritenuti valutabili.

3.- I motivi di ricorso articolati sub 3 e 4 possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che essi hanno come nucleo comune la mancata integrale valutazione del periodo di servizio svolto a favore dell'ASP di Catania, avendo la commissione preso in esame solo 4 mesi di tale attività lavorativa, a fronte dei 16 mesi effettivamente prestati dal ricorrente, seppur non precisamente specificati nella domanda di partecipazione.

La censura risulta fondata – come già anticipato in fase cautelare - dal momento che l'imprecisa indicazione dell'anzianità maturata (il ricorrente aveva ommesso di digitare l'anno di inizio del rapporto di lavoro) avrebbe potuto e dovuto essere colmata dalla commissione tramite l'istituto del soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al concorrente, ovvero alla stessa azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del rapporto di lavoro. L'applicabilità di tale istituto anche alle procedura concorsuali, al limitato scopo di correggere errori meramente materiali presenti nella documentazione prodotta dal candidato, è stata affermata dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2226/2021: "*pure in materia di concorsi pubblici, la P.A. ha sempre un ragionevole obbligo, nei limiti di razionale proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi mercé il soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati dal candidato, errori, dunque, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura*

concorsuale”). E’ stato anche precisato (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198) che, se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi addirittura all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.

Applicando le predette coordinate ermeneutiche, deve concludersi che l’amministrazione – accertasi della incompleta indicazione della data di inizio dell’attività di lavoro svolta dal candidato, peraltro a servizio della stessa ASP – avrebbe dovuto attivare il “soccorso istruttorio” al fine di consentire la correzione dell’omissione materiale rinvenuta nella domanda, peraltro espressamente sollecitata dal ricorrente stesso con apposita richiesta di revisione.

Di conseguenza, in accoglimento del motivo, dovrà essere riconosciuto, a favore del ricorrente, come peraltro già fatto all’esito della fase cautelare, il punteggio corrispondente ai sedici mesi di servizio effettivamente svolti presso l’ASP.

Il Collegio non ignora che, tramite tale punteggio aggiuntivo, il ricorrente risulta collocato al posto 102 della graduatoria, non utile ai fini dell’accesso all’impiego, nemmeno dopo lo scorrimento effettuato con delibera 1565 del 21.12.2020; tuttavia, ritiene ugualmente questo giudice che la censura riguardante il corretto computo dell’anzianità di servizio sia sorretta da un apprezzabile interesse processuale, in considerazione dei possibili successivi scorrimenti della graduatoria, che potrebbero consentire al sig. Anima, entro tempi non lontani, l’accesso al contratto di lavoro.

Per quanto attiene alle più recenti richieste e contestazioni, operate dal ricorrente con la nota presentata in vista dell’udienza del 15 aprile, se ne deve dichiarare l’inammissibilità. Più in dettaglio, risulta palesemente inammissibile la richiesta di poter integrare/rettificare in questa sede, a distanza di diversi mesi dalla proposizione del ricorso, e dopo l’ampio decorso del termine di impugnazione, il contenuto del ricorso, che secondo l’estemporanea richiesta del ricorrente sarebbe stato redatto in modo incompleto o inesatto sotto il profilo dell’indicazione di alcuni titoli e dell’erronea indicazione del valore di altri. Si tratta, all’evidenza, di un inammissibile tentativo di *mutatio* della domanda giudiziale, come cristallizzata in ricorso, che non può essere consentito.

In conclusione, il ricorso va accolto nei soli limiti appena esposti.

Tenuto conto del limitato accoglimento del gravame e del fatto che comunque l’errore in cui è incorsa la p.a. è dipeso anche dalla condotta del ricorrente, le spese processuali possono compensarsi tra le parti costituite e dichiararsi irripetibili nei confronti di quelle non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla *in parte qua* gli atti impugnati.

Spese compensate tra le parti costituite.

Spese irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Bruno

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

Fine modulo